



[Torna alla pagina precedente](#)

Publicato il 21/06/2017

N. 03048/2017REG.PROV.COLL.
N. 03283/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3283 del 2013, proposto da:

Donato Arcieri, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Manzi e Rosalia Iandiorio, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;

contro

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di Basilicata (ARPAB), Commissione Esaminatrice del Concorso presso ARPAB, in persona dei rispettivi rappresentanti legali in carica, non costituite in giudizio;

nei confronti di

Adriana Bianchini, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Buscicchio, con domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Viglione, in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Basilicata, Sezione I, n. 00020/2013, resa tra le parti, concernente concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di qualifica dirigenziale da destinare all'Ufficio SIT e Modellazione Ambientale.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Adriana Bianchini;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2017 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avv.ti Luigi Manzi, in dichiarata delega dell'avv. Andrea Manzi e Giuseppe Buscicchio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (ARPAB) ha indetto un concorso pubblico per titoli ed

esami per l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente, con laurea in architettura, da destinare all'Ufficio SIT e Modellazione Ambientale.

All'esito della procedura concorsuale la detta amministrazione ha approvato la graduatoria definitiva proclamando vincitrice l'arch. Adriana Bianchini.

L'ing. Donato Arcieri, classificatosi al secondo posto, ha ritenuto l'approvazione della graduatoria illegittima, per cui l'ha impugnata davanti al TAR Basilicata con ricorso seguito da motivi aggiunti.

Con sentenza 10/1/2013, n. 20, l'adito TAR ha accolto solo in parte l'impugnazione, per l'effetto modificando il punteggio assegnato al ricorrente in maniera insufficiente a sovvertire l'esito del concorso.

Avverso la sentenza l'ing. Arcieri ha, quindi, proposto appello.

Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l'arch. Bianchini.

Con successive memorie entrambe le parti hanno meglio illustrato le rispettive tesi difensive.

Alla pubblica udienza del 8/6/2017, la causa è passata in decisione.

Col primo motivo l'appellante denuncia l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nel respingere la censura con cui

era stato dedotto che l'appellata dovesse essere esclusa dal concorso perché priva dei titoli richiesti per parteciparvi.

In particolare:

a) l'arch. Bianchini avrebbe dichiarato, ai fini dell'ammissione al concorso, di aver prestato servizio, per sei anni, quale membro effettivo della Commissione Regionale per i Beni Culturali, Ambientali e Paesistici (L.R. n. 50/93).

b) la Commissione d'esame, senza tener conto del titolo fatto valere dalla detta concorrente, l'avrebbe ammessa sulla base dell'attività libera professione svolta;

c) il TAR, dal canto suo, avrebbe ritenuto che per partecipare alla selezione fosse sufficiente l'iscrizione all'Albo professionale. Senonché, per un verso, non sarebbe consentito, né alla Commissione d'esame, né al TAR, ammettere al concorso l'odierna appellata sulla base di un titolo diverso da quello dichiarato, per altro verso, tanto lo svolgimento di attività libero professionale, quanto l'iscrizione al relativo albo sarebbero da soli titoli insufficienti per poter partecipare al concorso, atteso che, l'art. 2 del bando richiederebbe, quale requisito necessario ai fini dell'accesso al concorso, il possesso di un'esperienza lavorativa quale

quella ivi specificata, requisito questo di cui l'arch. Bianchini sarebbe priva.

La doglianza così sinteticamente riassunta è fondata nei limiti di seguito specificati.

L'art. 2 del bando stabiliva che, ai fini dell'ammissione al concorso, i concorrenti dovessero possedere, oltre al tipo di laurea ivi indicato, *“i seguenti requisiti specifici:*

- anzianità di almeno 5 anni di attività corrispondente alla medesima professionalità messa a concorso, prestata in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo corrispondenti, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo, nono livello o corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni. L'ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di cinque anni di esperienze lavorative con qualifica dirigenziale presso strutture pubbliche o private, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo.

- L'ammissione è altresì consentita ai soggetti in possesso della qualifica di dirigente presso Amministrazioni pubbliche ovvero presso enti e strutture pubbliche, non ricomprese nel comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali.

- Abilitazione ed iscrizione all'Albo professionale, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando”.

Il medesimo articolo 2 stabiliva, ancora che i suddetti requisiti dovessero essere posseduti alla data di scadenza del termine utile di presentazione della domanda e che la *“mancanza anche di uno solo dei sopraindicati requisiti comporta l’esclusione dal concorso”*.

Come si ricava dal chiaro tenore letterale della trascritta norma del bando, i requisiti di ammissione concernenti l’esperienza lavorativa e l’abilitazione all’esercizio dell’attività professionale con iscrizione al relativo albo, erano entrambi necessari ai fini della partecipazione al concorso, configurandosi gli stessi come requisiti cumulativi e non alternativi, come erroneamente ritenuto dal TAR.

Quest’ultimo trae il proprio convincimento dall’art. 26, comma 1, del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165, secondo il quale: *“Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. Relativamente al personale del*

ruolo tecnico e professionale, l'ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo”.

Tale norma sarebbe applicabile alla fattispecie in virtù dell'art. 14, comma 2, del bando secondo il quale: *“Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando si rinvia alla normativa vigente in materia”.*

Analoga indicazione si ricaverebbe, per l'appellata (si veda memoria depositata in data 10/12/2016) dall'art. 1, comma 2, del bando, in base al quale: *“Il presente concorso garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi del d.lgs n. 198/2006; l'ammissione e le modalità di espletamento sono stabilite dal D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 e succ. modif. ed integr. dal D.P.R. 483/97 e 445/00”.*

Orbene, le argomentazioni addotte dal giudice di prime cure e dall'appellata a sostegno della tesi dell'alternatività dei requisiti di partecipazione, non sono condivisibili.

Il bando, infatti, individua esplicitamente, all'art. 2, quali siano i requisiti di

ammissione, per cui non sono consentite etero integrazioni in contrasto con la specifica disciplina dal medesimo dettata.

Nella fattispecie l'arch. Bianchini, come peraltro riconosciuto dallo stesso giudice di prime cure, con statuizione sul punto non gravata con appello incidentale, non era in possesso del requisito concernente la richiesta esperienza lavorativa, atteso che il servizio dalla medesima svolto (e dichiarato nella domanda di partecipazione) quale "*membro effettivo della Commissione Regionale per i Beni Culturali, Ambientali e Paesistici*", non era equiparabile ad rapporto di lavoro subordinato come, invece, prescritto dal bando.

Conseguentemente la medesima non poteva essere ammessa al concorso.

L'appello va, pertanto, accolto.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di natura diversa.

Spese e onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti dell'ARPAB, mentre possono essere compensati nei riguardi dell'arch. Bianchini.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento della graduatoria impugnata.

Condanna l'ARPAB al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellante liquidandole forfettariamente in complessivi € 3.000/00 (tremila) oltre accessori di legge. Compensa le suddette spese nei riguardi dell'arch. Bianchini.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti,

Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere,

Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandro Maggio Francesco Caringella

IL SEGRETARIO

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Informativa privacy](#) [Regole di accesso](#)

[Accessibilità](#) [Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Condizioni di utilizzo](#)